

AS 1766 “Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

PROPOSTA DI EMENDAMENTI COSMED

1) RICONOSCIMENTO DI VITTIME DEL DOVERE AI CADUTI E AGLI INVALIDI A SEGUITO DELL'INFEZIONE CONTRATTA NELLE ATTIVITA' DI CONTRASTO AL CORONAVIRUS

RAZIONALE: doveroso riconoscimento ai caduti nel contrasto all'infezione del coronavirus e per quanti hanno subito invalidità a seguito dell'infezione

PROPOSTA EMENDATIVA

“I dipendenti pubblici di tutti i comparti e le aree della contrattazione pubblica nonché i sanitari convenzionati con il SSN, i sanitari che hanno operato in strutture pubbliche e private impegnati nel contrasto al coronavirus sono destinatari delle disposizioni previste dall' articolo 3 della legge 466/1980 e dall' art. 1, co. 562 e co.563 della legge 266/2005.”

SUL PUNTO SI RIPORTA SCHEDA TECNICA TRATTA DA “IL DIZIONARIO DI PENSIONI OGGI.IT”

L'ordinamento riconosce alcune particolari indennità economiche in favore del personale civile e militare dello stato che abbia riportato lesioni o infermità a causa dell'espletamento del proprio servizio.

Vittime del Dovero

Il Dizionario di PensioniOggi.it

L'esigenza di una protezione aggiuntiva nei confronti dei militari e delle forze dell'ordine e, più in generale, dei dipendenti pubblici che siano rimasti permanentemente invalidi o deceduti a causa di eventi connessi allo svolgimento di specifiche attività ha nel tempo indotto il legislatore a coniare la categoria delle Vittime del Dovero e a riconoscere una serie di vantaggi economici aggiuntivi rispetto alla generica causa di servizio (es. equo indennizzo, pensione privilegiata, assegni accessori, eccetera). Tali benefici sono stati introdotti a partire dagli anni '80 per poi irrobustirsi in particolare con la legge 266/2005 che ha perseguito l'obiettivo, ancora non pienamente centrato, di armonizzare tale normativa con la più recente riguardante le cd. vittime del terrorismo.

I DESTINATARI

L'articolo 3 della legge 466/1980 ha incluso, in un primo tempo, nelle vittime del dovere: a) i magistrati ordinari, b) i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, c) i vigili del fuoco, d) gli appartenenti alle Forze

armate in servizio d'ordine pubblico o di soccorso, i quali per ferite o lesioni, abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o, in ogni caso, la cessazione del rapporto di lavoro.

Il successivo art. 1, co. 562 della legge 266/2005 ha ulteriormente esteso la categoria ricomprendendo in essa tutti i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza d'eventi verificatisi: 1) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; 2) nello svolgimento di servizi d'ordine pubblico; 3) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; 4) in operazioni di soccorso; 5) in attività di tutela della pubblica incolumità; 6) a causa d'azioni in situazioni d'impiego internazionale, non necessariamente ostili.

I SOGGETTI EQUIPARATI

Il co. 563 del predetto articolo 1 della legge 266/2005 ha, infine, introdotto la categoria dei cd. equiparati alle vittime del dovere individuando in essi coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

I BENEFICI PREVISTI PER LE VITTIME DEL DOVERE E SOGGETTI EQUIPARATI

La legge 266/2005 ha stabilito il principio della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo alle vittime del dovere ovvero ai famigliari superstiti, avvenuta con il DPR 7 luglio 2006, n. 243. Attualmente, pertanto, i benefici consistono nella liquidazione, a partire dal 1.1.2007, di una speciale elargizione pari a 2 mila euro per ogni punto percentuale di invalidità entro un massimo di 200mila euro. In caso di decesso la speciale elargizione viene erogata, nella misura di 200mila euro, nei confronti dei superstiti della vittima.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati con una invalidità non inferiore al 25% ed ai loro familiari superstiti in caso di decesso, oltre alla speciale elargizione, spetta uno speciale assegno vitalizio, non reversibile di 1.033 mensili e l'assegno vitalizio non reversibile, corrisposto a partire dal 26 agosto 2004, pari a 258,23 euro al mese (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, co. 1 del DPR citato).

Le predette provvidenze economiche sono esenti da Irpef e sono soggette, una volta attribuite, alla normale perequazione annuale in materia di pensioni. I benefici vengono concessi su domanda degli interessati ,da presentare alle rispettive amministrazioni d'appartenenza. In caso di decesso della vittima del dovere portatrice di invalidità non inferiore al 25%, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (coniuge, figli minori o maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle se conviventi e a carico) sono attribuite, inoltre, due annualità del trattamento di reversibilità, comprensive della 13^a mensilità.

ALTRI BENEFICI

Il riconoscimento dello status di vittima del dovere porta con sé ulteriori vantaggi non previsti, ad esempio, con il generico accertamento della causa di servizio. In particolare dal 1° gennaio 2017 la legge di bilancio 2017 ha provveduto alla cancellazione dell'Irpef in modo generalizzato sulle pensioni dirette ed indirette di

natura privilegiata (cfr: [messaggio inps 3274/2017](#)) conseguenti al riconoscimento dello status di vittima del dovere (con la sola eccezione della doppia annualità che resta soggetta al prelievo irpef; cfr: [Messaggio inps 1412/2017](#); [Circolare Inpdap 18/2011](#)).

Alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati spetta, inoltre:

- 1) l' esenzione dal pagamento dei ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;
- 2) l' assunzione diretta (nonché il coniuge ed i figli superstiti ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti), con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli;
- 3) l'accesso a borse di studio per i vari anni scolastici ed accademici universitari;
- 4) l'assistenza psicologica a carico dello Stato;
- 5) l' esenzione dall'imposta di bollo, sui documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici ed esenzione delle predette indennità da ogni tipo d'imposta;
- 6) la revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, secondo le previgenti disposizioni, e loro rivalutazione, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale.

2) TASSAZIONE AGEVOLATA PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEL SSN E SANITARIO IMPEGNATO NELL'EMERGENZA CORONAVIRUS

RAZIONALE: Si tratta di estendere al *personale del SSN nonché al personale, alla dirigenza sanitaria e ai professionisti sanitari dell'area delle funzioni centrali* dipendenti delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e degli Enti operativi nel contrasto al coronavirus (ISS, Min.salute , Inps , Inail , Aifa,) le norme già previste per i dipendenti privati dal 2016 e modificate dalla legge di bilancio per il 2017 che prevedono:

- tassazione agevolata dei premi di produttività, con aliquota sostitutiva al 10% da calcolare su un importo massimo previsto pari a € 4.000.
- La possibilità per i lavoratori subordinati di beneficiare del regime agevolativo a patto di avere un reddito massimo fino ad € 80.000 annui
- La possibilità per i lavoratori beneficiari del premio di produzione, di riconvertire l'importo del premio con le misure del cosiddetto welfare aziendale.
- la totale decontribuzione per i primi 800 euro di bonus produttività.

Si tratta di eliminare una discriminazione tra pubblico e privato che sta alterando la concorrenza tra sanità pubblica e privata, quest'ultima beneficiaria esclusiva della norma. Si tratta di rilanciare la produttività del servizio pubblico in condizioni di parità con il privato accreditato. Del resto la recente sentenza della Corte Costituzionale, nel negare l'estensione del provvedimento al settore pubblico, lo motivava con l'assenza di fatturazione e tariffazione delle prestazioni, condizioni presenti nel Servizio Sanitario Nazionale.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

"Al trattamento accessorio del personale del SSN nonché del personale, della dirigenza sanitaria e dei professionisti sanitari dell'area delle funzioni centrali dipendenti delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e degli Enti con funzioni sanitarie delle funzioni centrali , *comprese le prestazioni aggiuntive ed i*

progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50".

3) SOSPENSIONE PENALIZZAZIONI MALATTIA DEI DIPENDENTI PUBBLICI

RAZIONALE: La modifica si rende necessaria per evitare di incentivare la presenza in servizio di soggetti potenzialmente contagiosi anche in considerazione della evidente difficoltà di effettuare tamponi diagnostici

PROPOSTA EMENDATIVA

"Per l'anno 2020 le penalizzazioni per malattia dei dipendenti pubblici sono sospese e non vengono conteggiate nel periodo di comperto"

4) RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI PUBBLICI

RAZIONALE: Si tratta di eliminare alcuni ostacoli ai rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici scaduti da oltre un anno; la modifica pertanto è un doveroso riconoscimento ai dipendenti pubblici duramente impegnati nella crisi da coronavirus. L'abolizione dell'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non ha rilevanza economica ma consente il sollecito varo dell'accordo quadro preliminare all'apertura della stagione contrattuale. La modifica dell'art.23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75i non prefigura nuovi oneri ma impedisce la riduzione automatica delle retribuzioni.

PROPOSTA EMENDATIVA

"L'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato . L'articolo 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 o ulteriori disposizioni che determinino riduzioni dei fondi per la contrattazione decentrata cessano i loro effetti il 1 gennaio 2020"

5) PRECARIATO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RAZIONALE: Si tratta allineare i termini temporali per il personale del SSN a quello del personale della pubblica amministrazione previsto nell'articolo 20,c.1

PROPOSTA EMENDATIVA

"All'articolo 20, comma 11-bis del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti parole "31 dicembre 2020"

6) MAGGIORI RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

RAZIONALE: La norma attuale lascia fuori dal finanziamento molte professionalità che nel SSN sono invece impiegate in prima linea nell'emergenza. Ci riferiamo a tutto il personale sia di comparto che dirigenziale dei ruoli tecnico, professionale ed amministrativo (e quindi tecnicamente non sanitario) che pur tuttavia stanno alacremente lavorando per permettere agli operatori sanitari di svolgere il loro lavoro. Analogamente non vanno esclusi i dirigenti e i professionisti sanitari del comparto e area delle funzioni centrali.

PROPOSTA EMENDATIVA

"All'articolo 1, comma 1 primo capoverso, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 apportare le seguenti modifiche:

- ✓ *dopo le parole "lavoro straordinario," inserire le parole "di risultato e di produttività"*
- ✓ *dopo le parole del "del personale sanitario" inserire le seguenti parole "e del personale, dirigenziale e non, dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale direttamente impegnato in attività indispensabili a far fronte all'emergenza COVID-19"*

"All'articolo 1, comma 2 primo capoverso, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 modificare "250 milioni" con "500 milioni".

AGGIUNGERE IL SEGUENTE CAPOVERSO : "Le prestazioni e il lavoro straordinario richiesto al personale sanitario dirigenziale e non , e ai professionisti sanitari dell'area delle funzioni centrali viene retribuito per l'anno 2020 anche oltre la disponibilità del relativo fondo contrattuale"